

Ordinanza municipale
concernente i letamai
(del 30 aprile 1968)

6.09



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- richiamato l'art. 175 del Regolamento comunale;
- ritenuta la necessità di integrare e precisare le norme di tale articolo, con particolare riferimento alla stagione calda;
- valendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 del DE di applicazione della LOC e dall'art. 106 RC;

o r d i n a :

- art. 1 Dal 15 maggio al 30 settembre tutti i letamai che si trovano in prossimità di case di abitazione devono essere giornalmente vuotati.
- art. 2 Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno perseguite a mente degli art. 117 e seguenti della Legge organica comunale.

Biasca, 30 aprile 1968

per il Municipio:

il sindaco:

il segretario:

avv. Alfredo Giovannini

prof. Sanzio Ruspini